

**R E G O L A M E N T O Errore.**

**Il segnalibro non è definito.**

per l'APPLICAZIONE

dell' IMPOSTA COMUNALE

sugli IMMOBILI

definitivo

# I N D I C E

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag. 2
Art. 2 - Definizione di fabbricati ed aree.....	pag. 2
Art. 3 - Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili.....	pag. 3
Art. 4 - Determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli.....	pag. 3

## TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 5 - Abitazione principale.....	pag. 4
Art. 6 - Determinazione delle aliquote - delle detrazioni e delle riduzioni d'imposta .....	pag. 5
Art. 7 - Riduzioni d'imposta.....	pag. 5

## TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

Art.8- Denunce e comunicazioni e attività di controllo.....	pag. 7
Art. 9 - Versamenti.....	pag. 8
Art. 10 - Differimento dei termini per i versamenti.....	pag. 8
Art. 11 - Rimborsi.....	pag. 8
Art. 12 - Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	pag. 9
Art. 13 - Contenzioso.....	pag. 9

## TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Norme di rinvio.....	pag. 10
Art. 15 - Entrata in vigore.....	pag. 10

## TITOLO I

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

### DISPOSIZIONI GENERALI **Errore. Il segnalibro non è definito.**

#### Art. 1

##### Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e da ogni altra disposizione normativa, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Sennori.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

#### Art. 2

##### Definizione di fabbricati ed aree

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 30-12-1992 n.504 sono così definiti:

- **fabbricato:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- **area fabbricabile:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.
- **terreno agricolo:** il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

- a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi obbligatori dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9-1-1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

- b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito pari al 51% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente;

### **Art. 3**

#### **Determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili**

**L'Amministrazione, con specifico provvedimento recepisce annualmente per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini ICI determinati dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica o Tecnico, chiamando a parterciparvi il responsabile ICI ed eventuali componenti esterni competenti in materia anche di uffici statali.**

Nel determinare i valori venali di riferimento si dovranno tenere presenti i seguenti parametri al primo gennaio di ogni anno d'imposizione:

- zona di ubicazione nello strumento urbanistico;
- indice di edificabilità;
- destinazione d'uso consentita;
- spese necessarie per l'adattamento del terreno ai lavori di costruzione;
- prezzi rilevati dal mercato dalla vendita di aree aventi uguali caratteristiche strutturali;

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale di comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori venali di riferimento così come determinati.

### **Art. 4**

#### **Determinazione della base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli**

La base imponibile dei fabbricati e dei terreni agrari è determinata con le modalità previste dall'art.5 del decreto legislativo 30-12-92 n.504.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art.3 della L.1-6-39, n.1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a 16 mq.

Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi di recupero come definiti dall'art.5, comma 6, del decreto legislativo 504/92, ove siano terminati i lavori soltanto per alcune unità immobiliari, le unità non ultimate sono considerate aree edificabili ai fini dell'imposizione; l'area fabbricabile è quantificata riducendo l'area complessiva sulla quale sorge l'intero fabbricato di una quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate ed assoggettate a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva del fabbricato.

## TITOLO II

Errore. Il segnalibro non è definito.

### AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Errore. Il segnalibro non è definito.

#### Art. 5

#### Abitazione principale

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

- a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non sia locata. Sono assimilati ai cittadini residenti all'estero, i cittadini emigrati in altre regioni per motivi di lavoro, purché non siano titolari di altre abitazioni;
- d) alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
- e) abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
- f) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado ed affini fino secondo grado);
- g) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:

- **aliquota ridotta**, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), f) e g), se deliberata dal Comune ai sensi dell'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con L. 24-10-1996, n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma anche diversa da quella precedente, può essere deliberata per le abitazioni di cui ai punti d) - e)
- **detrazione d'imposta**, per le abitazioni di cui ai punti a), b), c), d) e g); l'ammontare della detrazione è determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare; se l'abitazione è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.

Il Comune ha facoltà di aumentare l'importo della detrazione. Detta facoltà viene esercitata limitatamente a situazioni di particolare disagio economico sociale.

Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.

Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. **Sono considerate pertinenze le cantine, box, posti macchina coperti, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.** L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota

parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

#### **Art. 6**

#### **Determinazione delle aliquote - delle detrazioni e delle riduzioni dell'imposta**

Le aliquote, le detrazioni e la riduzione percentuale dell'imposta sono approvate entro il 31 ottobre di ogni anno nei limiti previsti dal presente Regolamento, salvo eventuali deroghe previste per legge.

#### **Art.7**

#### **Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

Le condizioni di pericolo e fatiscenza ricorrono nelle ipotesi di:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.);

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4-1-1968, n. 15.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Con la deliberazione di cui all'art. 6 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.

Il Comune può altresì stabilire aliquota agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali.

### TITOLO III

**Errore. Il segnalibro non è definito.**

#### **DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLO**

##### **Art. 8**

##### **Denunce, comunicazioni e attività di controllo**

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, di ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale:

a) è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione, di cui all'articolo 10 comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

b) conseguentemente sono eliminate :

1) le operazioni di liquidazione sulla base della dichiarazione, di accertamento in rettifica per infedeltà, incompletezza od inesattezza della dichiarazione, di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione, di cui all'art.11, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n.504/92;

2) le sanzioni per omessa presentazione o per infedeltà della dichiarazione, di cui all'art.14, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.504/92, come sostituito dall'art.14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.473;

c) è introdotto l'obbligo del contribuente di presentare comunicazione al comune gli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, intervenuti nel corso dell'anno, entro il primo semestre dell'anno successivo. La comunicazione deve contenere l'individuazione dell'unità immobiliare interessata, come allegati l'atto notarile od il titolo di trasferimento e la visura catastale dell'immobile e l'indicazione della causa che ha determinato i predetti mutamenti di soggettività passiva; per la sua mancata o tardiva trasmissione si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000 riferita a ciascuna unità immobiliare;

d) resta fermo l'obbligo, per il contribuente, di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno, il versamenti, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento continua ad essere effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del Comune;

**e) la Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, con propria deliberazione , ai sensi dell'art.59 del D.lgs.446/97 tenendo anche conto delle capacità operative dell'ufficio tributi e dell'ufficio tecnico individua indicatori di evasione per diverse tipologie di immobili anche tramite l'indicazione di gruppi e categorie di contribuenti o di basi imponibili.**

f) il Funzionario responsabile I.C.I., in aderenza alle scelte operate dalla Giunta: verifica, servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui alla precedente lettera c), anche mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari, la situazione di possesso del contribuente, rilevante ai fini I.C.I., nel corso dell'anno d'imposta considerato; determina la conseguente, complessiva imposta dovuta e se riscontra che il contribuente non l'ha versata, in tutto o n parte, emette, motivandolo, un apposito atto denominato "avviso di accertamento per omesso versamento I.C.I." con l'indicazione dell'ammontare di imposta ancora da corrispondere e dei relativi interessi;

g) sull'ammontare di imposta che viene a risultare non versato in modo tempestivo, entro le prescritte scadenze, o reso tempestivo mediante il perfezionamento del ravvedimento operoso ai sensi delle lettere a) o b) dell'art.13 del decreto legislativo n.472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa , ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 18 dicembre 1997 e del relativo regolamento comunale approvato con delibera consiliare n.16 del 27.05.1998. La sanzione è irrogata con avviso indicato nella precedente lettera f);

h) alle sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere c) e g) non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli art.li 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo n.472/1997 né quella prevista dall'art.14, comma 4, del decreto legislativo n.504/1992, come sostituito dall'art.14 del

decreto legislativo n.473/1997;

i) l'avviso di cui alla precedente lettera f) deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Tali disposizioni si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto per l'anno d'imposta 1999 e successivi.

Per gli anni d'imposta 1998 e precedenti continua ad applicarsi il procedimento di accertamento disciplinato dal decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, con conseguente emissione degli avvisi di liquidazione sulla base della dichiarazione, degli avvisi di accertamento in rettifica per infedeltà della dichiarazione, degli avvisi di accertamento d'ufficio per omessa presentazione della dichiarazione ed irrogazione delle corrispondenti sanzioni.

**Ai sensi dell'art.59 del D.lgs.446/97 Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con sistemi informativi che possono essere utili alla lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi , le azioni da intraprendere.**

**Ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge 662/96, e dell'art.59 comma 1 del D.lgs.n,446/97 per incentivare l'attività di controllo, la Giunta Municipale determina annualmente una percentuale delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento di evasione d'imposta, da destinare alla costituzione di un fondo da utilizzare per le seguenti attività:**

- **Sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;**
- **perfezionamento dell'attività di accertamento mediante collegamento con archivi informatici, interni ed esterni all'ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne;**
- **attribuzione di compensi incentivanti al responsabile d'imposta ed al personale dipendente impiegato in attività di controllo dell'evasione in proporzione al tempo impiegato in attività di accertamento;**
- **La ripartizione del fondo ai fini di cui sopra, la quota del fondo da destinare ai compensi per il personale e i relativi coefficienti di ripartizione, vengono determinati annualmente dalla Giunta Municipale nel rispetto dei principi stabiliti dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.**

## **Art. 9 Versamenti**

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta; e sempreché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso;

I versamenti d'imposta possono essere effettuati, oltre che tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla tesoreria comunale direttamente o mediante c/c postale intestato alla stessa..

Le modalità saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

## **Art. 10 Differimento dei termini per i versamenti**

Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione, sentito il Responsabile dei servizi sociali.

### **Art. 11** **Rimborsi**

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui sul procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

### **Art.12** **Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree**

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che

ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

- c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

Il diritto al rimborso matura dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURAS della variante allo strumento urbanistico.

### **Art. 13**

#### **Contenzioso**

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31-12-1992, n. 546.

**TITOLO IV** Errore. Il segnalibro non è definito.

**DISPOSIZIONI FINALI** Errore. Il segnalibro non è definito.

### **Art. 14**

#### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31-12-1992, n. 504, e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

### **Art. 15**

#### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999, così come prescritto dall'art.31, comma 1 della legge n.448/98.

### **Art. 16**

#### **Norme transitorie e finali**

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art.8, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999.

.....